

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 MARZO 2010, N. 10663: requisiti per il recupero in procedura semplificata di cui all'art. 214, comma 4, D.lgs. n. 152/06 riferito ad attività di trattamento termico dei rifiuti. Il recupero in procedura semplificata dei rifiuti inerti classificati con CER 170504.**

*«Ai sensi dell'art. 214, comma 4, del D. Lgs n. 152/2006, ai fini dell'ammissione alle procedure semplificate riferite alle attività di trattamento termico dei rifiuti, gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni: "a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) ...."»*

*Stabilisce, inoltre, il comma 5 di detto articolo: "Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente all'attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161,"*

*Pertanto, i rifiuti per essere ammessi al trattamento termico in regime semplificato devono rispondere ai requisiti indicati dai provvedimenti richiamati. ».*

*«Ai sensi dell'allegato 1, sub allegato 1 DM 5.2.1998 punto 7.14.2, come modificato dai DM Ministero Ambiente 9.1.2003, 27.7.2004 ed, in particolare, 5.4.2006 n. 186 punto 38, i rifiuti inerti – terre e rocce ed in particolare detriti di perforazione - classificati con codice CER 170504, ammessi al trattamento con procedura semplificata devono contenere idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg. ».*

---

N. 34886/2009 Reg. Gen.  
C.C. del 11.2.2010

**10663 / 10**

N. Sent. 266

16

63

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE**

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Pier Luigi Onorato  
Consigliere “ Claudia Squassoni  
“ Alfredo Maria Lombardi  
“ Giovanni Amoroso  
“ Guicla I. Mulliri

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto dagli Avv. Giovanni Brambilla Pisoni e Francesco Borasi, difensori di fiducia di Spinelli Diego, n. a Giussano il 24.9.1972, Spinelli Mauro, n. a Besana Brianza il 20.9.1982, Randi Luigino, n. a Rovolon il 25.6.1949, Brighi Giampaolo, n. a Roma l'1.7.1969, nonché dall'Avv. Francesco Borasi, difensore di fiducia di Spinelli Diego, avverso l'ordinanza in data 31.7.2009 del Tribunale di Milano, con la quale è stato confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di trattamento rifiuti emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 1.7.2009.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Francesco Borasi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

**CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO**

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di trattamento rifiuti, gestito dalla società Ambiente Energia S.r.l., emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 1.7.2009 in relazione ai reati: a) di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006; b) di cui all'art. 181 del D. Lgs n. 42/2004; c) di cui all'art.





279, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006; d) di cui all'art. 483 c.p., di cui sono indagati Spinelli Diego, Spinelli Mauro, Randi Luigino, Brighi Giampaolo ed altri.

A seguito di indagini effettuate dai tecnici dell'ARPA sull'impianto di trattamento rifiuti realizzato e gestito dalla Ecofly S.r.l. e successivamente dalla società Ambiente Energia, nonché sulla documentazione afferente a detta attività sono stati configurati i reati oggetto di indagine, essendo emerso che l'impianto operava con attività autorizzata in procedura semplificata, mentre necessitava della procedura ordinaria, in quanto impianto termico; era stato realizzato e veniva gestito senza l'autorizzazione dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico; in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, riferendosi quella ottenuta dagli indagati ad un impianto ammesso ad operare con procedura semplificata, nonché mediante false attestazioni contenute nella comunicazione di esercizio dell'attività di recupero in relazione all'impianto termico.

In particolare si accertava che nell'area oggetto di controllo erano in esercizio due impianti di rifiuti speciali non pericolosi, il primo (impianto A) operante in procedura ordinaria per il trattamento meccanico di rifiuti costituiti in gran parte da terre di bonifica, terre da scavo, inerti, ed il secondo (impianto B) operante in procedura semplificata per il trattamento termico, tramite desorbitore e post-combustore, di rifiuti speciali non pericolosi; che alcune delle strutture dell'impianto B occupavano anche le aree di quello A.

L'ordinanza ha affermato la sussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine e respinto le deduzioni degli istanti per il riesame, con le quali si sosteneva la legittimità dell'esercizio dell'impianto termico in procedura semplificata, osservando che le modalità di recupero impiegate per i rifiuti dichiarati in comunicazione non sono ammesse alle procedure semplificate e che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si riferiva ai limiti applicabili ai rifiuti recuperabili in procedura semplificata, mentre non erano contemplati i limiti di emissioni da impianto termico per le tipologie di rifiuti trattati.

Si è osservato inoltre che la documentazione prodotta dalla difesa degli indagati era già stata esaminata e valutata dai tecnici dell'ARPA.

Con riferimento alle esigenze cautelari l'ordinanza ha osservato che alla valutazione del pericolo di reiterazione criminosa, già ritenuto nel provvedimento genetico della misura, doveva aggiungersi l'esito di ulteriori analisi effettuate sui rifiuti prelevati a campione, che avevano dato conto della presenza di rifiuti pericolosi, accettati come non pericolosi in violazione degli atti autorizzativi afferenti ad entrambi gli impianti.

Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati di cui in epigrafe, che la denunciano per violazione di legge.

Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 quater della L. 27.2.2009 n. 13 e carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza.

Premesso che le esigenze cautelari sono state precipuamente ravvisate in conseguenza del trattamento negli impianti di rifiuti pericolosi, accettati come non pericolosi, si deduce che l'accertamento sul punto è frutto della errata interpretazione della normativa di settore.

In particolare si osserva che i rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da un'attività di bonifica, erano stati ritenuti pericolosi dagli organi di polizia giudiziaria, ai sensi della L. n. 13 del 2009, perché contenenti una concentrazione di idrocarburi totali di mg/kg 2860, superiore al limite di 1000 mg/kg, e valori di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici superiore a 0,001 mg/kg; che, con riferimento a tale tipologia di idrocarburi, la individuazione del citato valore limite in base alla tabella A2 dell'allegato A al DM 7.11.2008 è frutto di un errore interpretativo, riferendosi il dato percentuale ai limiti di quantificazione che il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio deve essere in grado di raggiungere; che, invece, le soglie di pericolosità sono di 100 mg/kg per le sostanze benzopirene e dibenzoantracene e di 1000 mg/kg per tutti gli altri IPA; che la corretta interpretazione dei dati afferenti alle soglie di pericolosità dei citati idrocarburi è riportata nella "Integrazione del Parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 5.7.2006 n. 36565", datato 14.4.2009; che, pertanto, la valutazione della esistenza del periculum in mora da parte del tribunale del riesame è conseguenza di un'errata interpretazione delle disposizioni citate e della omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata interpretazione degli art. 256, comma 1, e 279 comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 e 483 c.p., nonché la carenza di motivazione dell'ordinanza.

In sintesi i ricorrenti, dopo aver osservato che tutti i reati di cui alle disposizioni citate traggono origine dalla ritenuta illegittimità dell'esercizio dell'impianto termico di trattamento dei rifiuti in procedura semplificata, e dopo aver ripercorso il complesso iter che ha portato al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 488/2007 nel rispetto dei limiti dettati dal DM 5.2.1998, deducono che l'affermazione della illiceità dell'esercizio dell'impianto termico è frutto dell'errata interpretazione delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale.

Si osserva sul punto che nell'allegato 1 - sub allegato 1 del DM 5.2.1998 sono citati tutti i rifiuti speciali non pericolosi sottoponibili a procedura semplificata, tra cui, alla tipologia 7.31 bis, le rocce e terre da scavo (cod. CER 170504), che vengono trattate nell'impianto B di cui al presente procedimento; inoltre nell'allegato 1 - sub allegato 2 sono individuati i trattamenti ai quali sono sottoponibili i rifiuti individuati nel sub allegato 1 e tra i potenziali strumenti di recupero sono previsti alla voce n. 3 i cd. trattamenti termici.

Si deduce, quindi, che alla luce delle disposizioni citate l'esercizio dell'impianto termico per il trattamento dei rifiuti in procedura semplificata risulta del tutto legittimo e, pertanto, insussistenti tutte le ipotesi di reato oggetto di indagine; che l'ordinanza è totalmente carente di motivazione in relazione alle deduzioni difensive sul punto.



Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 181 del D. Lgs n. 42/2004, nonché carenza di motivazione dell'ordinanza.

I ricorrenti dopo aver esposto i vari passaggi del procedimento amministrativo che aveva fatto seguito alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata alla Conferenza dei Servizi, non conclusosi per questioni connesse alla individuazione dell'organo competente a rilasciarla e ad esprimere i propri pareri in ordine alla richiesta, si osserva che con determina dirigenziale n. 435/2005 della Provincia di Milano è stato affermato che per gli impianti già operanti, come quello di cui si tratta, che già operava in forza della disposizione n. 49/2005 del 4.2.2005, "l'autorizzazione paesistica dovrà, comunque, essere acquisita dalle ditte entro il termine di validità dell'autorizzazione ex decreto Ronchi e le eventuali prescrizioni in essa contenute diverranno obbligatorie".

Si deduce, quindi, che in base a tale decisione le società di gestione degli impianti hanno termine fino 29.9.2010, data di validità dell'autorizzazione per l'esercizio degli impianti già esistente, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica, con la conseguente insussistenza del reato ipotizzato; che il tribunale del riesame nulla ha osservato in ordine alla documentazione prodotta sul punto.

Con l'ultimo motivo di gravame si denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari.

Sul punto si reiterano i rilievi in ordine alla insussistenza dell'accusa afferente al trattamento di rifiuti pericolosi e si deduce, in sintesi, che nella specie le contestazioni traggono origine da una diversa valutazione dell'ARPA, recepita dal P.M., in ordine alla validità degli atti amministrativi in base ai quali operano gli impianti di trattamento dei rifiuti, senza che sia stata accertata in concreto l'eventuale pericolosità per l'ambiente del loro funzionamento.

Il ricorso non è fondato.

E' stato già ampiamente ricordato nella impugnata ordinanza che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte la verifica demandata al tribunale del riesame in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'adozione della misura cautelare reale deve consistere nel riscontro che gli elementi indicati dall'accusa coincidano con l'ipotesi di reato oggetto di indagine, senza che il giudice del riesame possa effettuare alcun accertamento in ordine alla fondatezza dell'impianto accusatorio, in quanto la competenza sul punto è demandata al giudice di merito (cfr. sez. un. 25.3.1993 n. 4, Gifuni, RV 193118; sez. un. 199700023, Bassi ed altri, RV 206657; sez. un. 23.2.2000, Mariano, RV 215840).

Il tribunale del riesame potrà, pertanto, revocare la misura cautelare solo nell'ipotesi in cui l'enunciazione della pubblica accusa si palesi manifestamente illogica o incongrua in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata ovvero l'istante per il riesame abbia fornito elementi contrastanti con detta fattispecie *ictu oculi* verificabili (cfr. sez. III, 200602635, P.M. in proc. De Palma, RV 232918).



Orbene, le argomentazioni esposte dai ricorrenti e, comunque, enunciate in sede di riesame non appaiono affatto idonee a contrastare, sulla base di una verifica immediata, la configurabilità dei reati di cui si tratta.

Osserva, infatti, in primo luogo la Corte, in relazione al motivo di gravame con il quale si contesta la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 181 del D. Lgs n. 42/2004, che le argomentazioni esposte dai ricorrenti si palesano del tutto inconferenti in relazione alla ritenuta configurabilità di detto reato.

Del tutto inidonee a contrastare la configurabilità del reato sono, infatti, le ragioni per le quali il complesso procedimento amministrativo, che ha fatto seguito alla richiesta di autorizzazione paesaggistica da parte della ditta interessata e descritto in ricorso, tuttora non si è concluso, in quanto le lungaggini amministrative non costituiscono certamente una esimente della fattispecie contravvenzionale concretatasi nella realizzazione e gestione dell'impianto in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Inoltre è, altresì, inconferente sul punto la determina dirigenziale citata dai ricorrenti, in quanto tale provvedimento non è certamente idoneo a rendere lecita la realizzazione e gestione dell'impianto in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, non provenendo dall'autorità competente alla tutela del vincolo e non essendo previsto dalla legge tale tipo di provvedimento provvisorio.

Ma anche i più complessi rilievi di natura tecnica, con i quali si contesta la configurabilità degli altri reati, tutti connessi, come esattamente osservato, all'accertamento della utilizzazione nell'impianto termico operante in regime semplificato, di materiali non consentiti per detto tipo di impianto, non appaiono idonei a scalfire le ipotesi di reato formulate dall'accusa.

Non appare dirimente sul punto la complessa questione interpretativa posta dall'art. 6-quater L. 27.2.2009 n. 13, di conversione del D.L. n. 209 del 30.12.2008, avente ad oggetto la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi come pericolosi, in quanto nella specie devono trovare applicazione le disposizioni che consentono il trattamento dei rifiuti in base a procedura semplificata, in assenza della prescritta autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 214, comma 4, del D. Lgs n. 152/2006, ai fini dell'ammissione alle procedure semplificate riferite alle attività di trattamento termico dei rifiuti, gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni: "a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b)..."

Stabilisce, inoltre, il comma 5 di detto articolo: "Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente all'attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161,"

Pertanto, i rifiuti per essere ammessi al trattamento termico in regime semplificato devono rispondere ai requisiti indicati dai provvedimenti richiamati.

Ai sensi dell'allegato 1, sub allegato 1 DM 5.2.1998 punto 7.14.2, come modificato dai DM Ministero Ambiente 9.1.2003, 27.7.2004 ed, in particolare, 5.4.2006 n. 186 punto 38, i rifiuti inerti



- terre e rocce ed in particolare detriti di perforazione - classificati con codice CER 170504, ammessi al trattamento con procedura semplificata devono contenere idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg.

Orbene, gli stessi ricorrenti riconoscono che in base agli accertamenti dell'ARPA la concentrazione di idrocarburi totali rilevata nei rifiuti corrispondenti al citato codice CER, trattati nell'impianto termico, risultava di gran lunga superiore a tale limite, così come, peraltro, affermato nella impugnata ordinanza.

Sicché a nulla rileva, ai fini dell'inapplicabilità della procedura semplificata, che tali rifiuti dovessero o meno anche qualificarsi <sup>come</sup> pericolosi per la contemporanea presenza di idrocarburi ciclici aromatici (IPA) in concentrazione superiore ai limiti stabiliti ai sensi della "Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008", richiamata dall'art. 6-quater della L. 27.2.2009 n. 13. 62

In ordine alla censura afferente alla inesistenza delle esigenze cautelari si deve, inoltre, osservare che la prosecuzione dell'attività di trattamento dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, da ravvisarsi per le esposte ragioni, costituisce reato, sicché l'esigenza di impedire la protrazione della condotta illecita giustifica di per sé la misura cautelare, mentre non è necessario l'ulteriore accertamento della esistenza di un danno ambientale, costituendo peraltro le fattispecie contravvenzionali reati di pericolo.

Del tutto irrilevanti appaiono, infine, eventuali carenze argomentative riferite all'ordinanza del riesame, che non configurano certamente un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione, essendo impugnabili i provvedimenti relativi alle misure cautelari reali esclusivamente per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p..

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11.2.2010.

**IL PRESIDENTE**

*P. ...*

**IL CONSIGLIERE RELATORE**

*...*

**IL CANCELLIERE**

**DEPOSITATA IN CANCELLERIA**  
11 18 MAR 2010  
*[Signature]*  
**SEGNATARIO DI CANCELLERIA**  
dott. F. ...

